



*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*

**Parere n. 41 del 9.10.2007**

**PREC214/07**

**Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'ANCE Potenza – lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico ed alle norme di sicurezza dell'edificio scolastico della frazione Agromonte Magnano. S.A. Comune di Latronico**

**Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

*Considerato in fatto*

In data 2.5.2007 il Comune di Latronico ha pubblicato il bando indicato in oggetto, da aggiudicarsi al prezzo più basso, sulla base dei prezzari Regione Basilicata anno 2001 e Regione Lazio anno 2002.

In data 28 maggio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) di Potenza ha richiesto di conoscere l'avviso dell'Autorità in ordine alla controversia insorta con la S.A., relativamente al prezzario di riferimento utilizzato nell'appalto in esame.

L'Associazione, infatti, evidenzia che con deliberazione del 29 dicembre 2006 la Regione Basilicata ha approvato il prezzario 2007 e comunque fa presente che la S.A. non ha tenuto conto neppure dell'esistenza del prezzario 2004.

L'ANCE pone l'accento sulla circostanza che il differenziale dei prezzi applicati alla gara in esame è pari a circa il 30% rispetto a quelli del 2007 e che, tenendo anche conto del ribasso formulato dagli offerenti, la S.A. non è tutelata circa la corretta esecuzione delle opere.

Viene inoltre contestata la misura giornaliera della penale per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, stabilita in € 1000,00, che risulta contrastare con i disposti di cui all'articolo 117 del d.P.R. 554/1999.

In sede di istruttoria procedimentale la S.A., evidenziando che relativamente alla gara in esame sono pervenuti n. 33 plichi, ha rappresentato di non aver utilizzato il prezzario 2007 in quanto, alla data di approvazione dello stesso, i progettisti avevano già presentato il progetto esecutivo. La S.A., inoltre, ha ritenuto di poter applicare la disposizione di cui all'articolo 133, comma 8, del d.Lgs.n. 163/2006 in base alla quale i prezzari scaduti al 31 dicembre di ogni anno possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Per quanto attiene alle eccezioni relative alla misura giornaliera della penale, l'Amministrazione ha chiarito che la relativa entità è dovuta ad un errore materiale e che in sede di definizione dell'affidamento verrà parametrata con quanto prescritto dall'articolo 117 del d.P.R. 554/1999.

#### *Ritenuto in diritto*

L'utilizzo di prezzari non può prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruità in relazione alle condizioni di mercato.

In tale ottica si pone la previsione di cui all'articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006, che recita "Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data."

Nel caso di specie, la stazione appaltante, non essendo dotata di un proprio prezzario, ha fatto rinvio ai prezzari della Regione Basilicata anno 2001 e della Regione Lazio 2002, non considerando né il prezzario della Regione Basilicata 2004 né quello 2007, approvato dalla stessa Regione il 29 dicembre 2006.

Una corretta applicazione della disposizione sopra citata, concernente la validità transitoria di un prezzario scaduto, avrebbe comportato, giusta l'approvazione del progetto esecutivo in data 18 dicembre 2006, almeno l'utilizzo del prezzario della Regione Basilicata 2004, previa verifica della sua congruità.

Infatti, ai sensi dell'articolo 23 del d.P.R. 554/1999, il computo metrico estimativo dell'opera deve essere redatto utilizzando prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

Non può non evidenziarsi che l'assunto formulato dalla S.A., secondo il quale "una pur giusta previsione della revisione dei prezzi progettuali comporterebbe il dilazionamento nel tempo dei lavori con grave pregiudizio per la sicurezza degli alunni" contrasta con la contestuale esigenza, che deve riconoscersi alla medesima Amministrazione, di individuare un appaltatore che abbia presentato un'offerta seria e remunerativa, al fine di evitare riserve in corso d'opera.

Relativamente all'eccezione concernente la misura della penale giornaliera, la questione si ritiene assorbita, atteso che la stazione appaltante l'ha ritenuta frutto di un errore materiale e pertanto come non apposta.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non è conforme all'articolo 133, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 l'utilizzo, nell'appalto in esame, dei prezziari della Regione Basilicata anno 2001 e della Regione Lazio anno 2002.

*Il Consigliere Relatore*  
Guido Moutier

*Il Presidente*  
Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2007